

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 856

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALDITARA, BUCCICO, ALLEGRINI,  
BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BORNACIN,  
BUTTI, COLLINO, CORONELLA, CURSI, DE ANGELIS,  
DELOGU, FLUTTERO, MARTINAT, MENARDI, MORSELLI,  
MUGNAI, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA,  
STRANO e TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2006

Modifica del codice penale  
in materia di deturpamento di cose altrui

ONOREVOLI SENATORI. - La fattispecie criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, nella sua attuale formulazione, tende alla tutela della proprietà e del patrimonio artistico e culturale della nostra nazione; in particolare, intende evitare una menomazione del patrimonio privato e pubblico attraverso atti di vandalismo, deturpamento e imbrattamento di cose mobili e immobili.

Il presente disegno di legge, nel sostituire il predetto articolo 639, ne propone una parziale modifica, in senso maggiormente repressivo, relativamente alla pena e alle sanzioni per le ipotesi di reato ivi previste, e l'aggiunta, all'articolo 2, di un divieto per i commercianti di vendere ai minori bombole *spray* contenenti vernici non biodegradabili utilizzabili per danneggiare cose mobili o immobili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 639. - (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). - Chiunque, fuori dei casi previsti preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta i muri pubblici e privati, gli oggetti di arredo urbano, i plessi monumentali e le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 2.500 euro.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione da uno a due anni e sei mesi o della multa da 5.000 fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal presente articolo si procede d'ufficio».

## Art. 2.

1. Chiunque venda bombolette *spray* contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

